

OGGETTO: **Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 176/2022 c.d. "Aiuti-quater" e Legge n. 172 di conversione del D.L n. 144/2022 c.d. "Aiuti-ter"**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Aiuti-quater" che, stanziando nel complesso circa 9,1 miliardi di euro, prevede diverse disposizioni volte a fronteggiare il "caro energia".

Con riferimento alle misure di maggior rilievo per il settore dei Pubblici Esercizi, si segnalano:

- ulteriore **credito d'imposta energia elettrica**, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre 2022**, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore);
- ulteriore **credito d'imposta gas naturale**, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di **dicembre 2022**, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore;
- la reintroduzione della facoltà per le imprese di **richiedere ai fornitori la rateizzazione**, per un massimo di **36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale** eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023**. Il fornitore, alle condizioni che si attivi una specifica garanzia SACE e si registri la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una polizza assicurativa a copertura dell'intero credito rateizzato, sarà obbligato a offrire una proposta di rateizzazione. Tuttavia, **l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2022**;
- il credito d'imposta a copertura della spesa sostenuta per l'adeguamento – da effettuarsi nel 2023 - degli strumenti di pagamento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato;
- incremento, fino a 3.000 euro, dell'esenzione fiscale dei c.d. "fringe benefit" aziendali per il 2022.

E' stata altresì pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. Aiuti-ter che non presenta novità d'interesse per i settori rappresentati.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270/2022 il Decreto Legge n. 176/2022, c.d. "Aiuti-quater", recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (allegato 1), in vigore a decorrere da sabato 19 novembre u.s.. Il provvedimento - che dovrà essere convertito in legge entro il 17 gennaio 2023 - inizierà il proprio iter di conversione dal Senato, dove sarà assegnato alla Commissione Bilancio.

Come anticipato dal Presidente del Consiglio Meloni nella [conferenza stampa](#) dello scorso 11 novembre, il Decreto Legge prevede, tra gli altri, nuovi interventi volti a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, stanziando, nel complesso, circa 9,1 miliardi di euro.

Il Provvedimento risulta così strutturato:

- **Capo I:** Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (artt. 1 - 7)
- **Capo II:** Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure (artt. 8 - 11)
- **Capo III:** Disposizioni finanziarie e finali (artt. 12 - 16).

Con riferimento alle misure di maggior interesse per i Pubblici Esercizi, si evidenziano:

- **Art. 1 – Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per il mese di dicembre 2022**

La disposizione, stanziando circa 3 miliardi di euro, prevede a favore delle imprese, un nuovo credito d'imposta sia per l'energia elettrica che per il gas a copertura del mese di **dicembre 2022**, applicando le medesime aliquote e condizioni stabilite dall'art. 1 del D.L. n. 144/2022, c.d. "Aiuti-ter", conv. con modif. dalla L. n. 175/2022 (circolare Fipe n. 142/2022). In sintesi:

- per l'energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (diverse da quelle cc.dd. energivore), il credito d'imposta sarà pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, a condizione che il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al III° trimestre del 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019;
- per il gas naturale, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle cc.dd. gasivore, il credito d'imposta sarà pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al III° trimestre del 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, risultano cumulabili con altre agevolazioni a condizione che non sia superato il costo sostenuto e sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (commi 3 e 4).

Inoltre, viene stabilito che **entro il 16 marzo 2023 i beneficiari** dei crediti sopra descritti [nonché quelli concernenti i mesi di ottobre e novembre 2022 di cui al D.L. Aiuti-ter, e di quelli relativi al terzo trimestre del 2022 di cui al D.L. Aiuti-bis], a pena di decadenza dal diritto di utilizzabilità del credito non ancora fruito, **sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022**. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento della stessa da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (comma 6).

Fermo restando il termine di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sopra indicato, si fa presente che è ragionevole ritenere applicabile l'art. 1, comma 5 del D.L. Aiuti-ter anche con riferimento ai crediti d'imposta relativi al mese di dicembre 2022, con la conseguenza che - ove l'impresa destinataria nel III° trimestre dell'anno 2022 e nel mese di dicembre 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel III° trimestre dell'anno 2019 - il gestore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire, entro il 1° marzo 2023) deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il mese di dicembre p.v.. Tuttavia, sul punto preme ricordare che l'ARERA con [comunicato](#) dello scorso 7 ottobre ha chiarito che l'obbligo del venditore di fornire tali informazioni, sussiste anche qualora la richiesta dell'impresa sia pervenuta posteriormente al termine indicato dalla norma ([news](#) Fipe). Laddove invece l'impresa abbia cambiato fornitore, dovrà procedere autonomamente al calcolo del credito spettante.

- **Art. 3 – Rateizzazione luce e gas e altre misure per sostenere il caro bollette**

La disposizione riconosce la facoltà per le imprese, con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica – da adottare entro il 19 dicembre 2022 – saranno stabilite le modalità dell'istanza da presentare ai fornitori (comma 2).

Diversamente dal regime previsto dall'art. 8 del D.L. n. 21/2022, c.d. "Taglia-prezzi", conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 (circolare Fipe n. 86/2022), si prevede che entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza **il fornitore abbia l'obbligo di presentare un'offerta di rateizzazione**, a condizione che:

- sia stata rilasciata una garanzia ad opera di SACE S.p.a. in favore delle assicurazioni. Invero, la norma prevede che al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (comma 4);
- si registri la disponibilità di almeno una impresa di assicurazione a stipulare con l'azienda richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia (comma 2).

La proposta di rateizzazione dovrà recare (i) l'ammontare degli importi dovuti, (ii) l'entità del tasso d'interesse eventualmente applicato, che non potrà superare il saggio d'interesse pari al rendimento dei BTP (buoni del Tesoro poliennali) di pari durata, (iii) il numero delle rate, da un minimo di 12 a un massimo di 36, con indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse.

La norma specifica altresì che **l'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa ai crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022** (art. 1, del D.L. "Aiuti-quater") **e per i mesi di ottobre e novembre 2022** (art. 1, D.L. "Aiuti-ter").

Inoltre, al comma 9, si interviene in modifica dell'art. 15 del D.L. n. 50/2022, c.d. "Aiuti", conv. con modif dalla L. n. 91/2022 **prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale del regime straordinario di concessioni di garanzie SACE** per i finanziamenti a sostegno della liquidità delle imprese con sede in Italia danneggiate dalla crisi energetica in atto (circolari Fipe nn. 82/2022 e 112/2022).

- **Art. 3, comma 10 – Fringe benefit**

La disposizione in esame apporta una modifica alla disciplina dei *fringe benefit*, contenuta al comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nel limite complessivo di euro 3000.

- **Art. 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento**

La disposizione stanziava 80 milioni di euro per la concessione di un credito d'imposta in favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 127/2015 (circolare Fipe n. 112/2019), a copertura della spesa sostenuta per l'adeguamento – da effettuarsi nel corso dell'anno 2023 - degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La misura del credito d'imposta sarà pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento, e in ogni caso, nel limite di spesa sopra indicato

(80 milioni di euro). Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 18 gennaio 2023.

Tuttavia, preme in questa sede ricordare che fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile accedere al credito d’imposta - con aliquota differenziata in base all’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti dall’azienda nel periodo d’imposta precedente - per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento digitale evoluti (art. 22-*bis* del D.L. n. 124/2019, conv. dalla L. n. 157/2019 e successive modif.). Per tutti i dettagli è possibile consultare la registrazione del [webinar](#) Fipe tenutosi lo scorso 28 aprile, intitolato “Pagamenti digitali: incentivi e opportunità”.


Infine si coglie l’occasione per segnalare l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 175/2022 recante la conversione del D.L. n. 144/2022, c.d. “Aiuti-*ter*” (allegato 2) e, poiché non sono state introdotte modifiche di rilievo per il settore dei Pubblici Esercizi, per quanto d’interesse si rinvia alla circolare Fipe n. 142/2022.

Gli uffici della Federazione, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 171/2022	https://www.governo.it/it/diretta-video	Aiuti- <i>quater</i> ; energia
Circolare Fipe n. 142/2022	https://www.arera.it/it/comunicati/22/221007aiuti.htm	elettrica; gas naturale;
Circolare Fipe n. 112/2022	https://www.fipe.it/2022/10/11/credito-dimposta-energia-elettrica-e-gas-naturale-indicazioni-operative/	credito d’imposta;
Circolare Fipe n. 86/2022	https://www.fipe.it/2022/04/19/webinar-pagamenti-digitali-incentivi-e-opportunita/	rateizzazione bollette;
Circolare Fipe n. 82/2022	https://www.fipe.it/2022/04/19/webinar-pagamenti-digitali-incentivi-e-opportunita/	fringe benefit;
Circolare Fipe n. 61/2022	https://youtu.be/165ja12qKNk	memorizzazione e
Circolare Fipe n. 49/2022		trasmissione telematica dei
Circolare Fipe n. 17/2022		corrispettivi; strumenti di
Circolare Fipe n. 210/2020		pagamento elettronici
Circolare Fipe n. 112/2019		